



Singapore

SCHEDA PAESE



Belluzzo & Partners
Tax · Legal · Finance

Singapore – Scheda Paese

A cura di  **Belluzzo & Partners**
Tax · Legal · Finance

1. Diritto societario e commerciale	4
1.1 Public Limited Company	4
1.2 Private Limited Company	6
1.3 Partnership	6
1.4 Limited Liability Partnership	7
1.5 Limited Partnership	7
2. Diritto del lavoro	9
2.1 Il contratto di lavoro	9
2.2 La risoluzione del contratto	10
2.3 Gli obblighi previdenziali	11
3. La tutela della proprietà intellettuale	13
3.1 Brevetti	13
3.2 Marchi	15
3.3 Copyright.....	16
3.4 Design	18
4. Sistema fiscale	19
4.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche	19
4.1.1 <i>Determinazione della base imponibile</i>	19
4.1.2 <i>Aliquote d'imposta</i>	22
4.1.3 <i>Obblighi dichiarativi</i>	23
4.1.4 <i>Gli espatriati all'interno</i>	23
4.2 Imposta sul reddito delle persone giuridiche.....	24
4.2.1 <i>Determinazione della base imponibile</i>	24
4.2.2 <i>Aliquote d'imposta</i>	26
4.2.3 <i>Incentivi</i>	27
4.2.4 <i>Obblighi dichiarativi</i>	27
4.3 Ulteriori imposte.....	27
4.3.1 <i>Imposta sulle donazioni e successioni</i>	27
4.3.2 <i>Tasse sul capitale</i>	28
4.3.3 <i>Tasse sugli immobili</i>	28
4.4 Disposizioni antielusive	29
4.4.1 <i>Transfer pricing</i>	29
4.4.2 <i>Thin capitalization</i>	30
4.4.3 <i>Controlled foreign company (CFC)</i>	30
4.5 Fiscalità internazionale	30
4.5.1 <i>Il reddito di fonte estera dei soggetti residenti</i>	30

4.5.2	<i>Misure unilaterali contro la doppia imposizione</i>	31
4.5.3	<i>I soggetti non residenti</i>	31
4.5.4	<i>I Trattati contro le doppie imposizioni</i>	33
4.6	<i>Altre imposte</i>	37
4.6.1	<i>L'imposta sul valore aggiunto</i>	37
4.6.2	<i>Capital Duty</i>	37

1. Diritto societario e commerciale

Le società e le altre forme imprenditoriali sono disciplinate dal *Companies Act (Cap 50) 2006 Edition* e dal *Business Registration Act (Cap 32) 2004 Edition*, come successivamente emendati, i quali sono stati formulati secondo il modello anglosassone ed australiano.

Le principali forme societarie previste sono:

- *Private limited company*: assimilabile ad una società a responsabilità limitata;
- *Public limited company*. assimilabile ad una società per azioni;
- *Partnership*: assimilabile ad una società di persone;
- *Limited Liability Partnership*;
- *Limited Partnership*;
- *Sole proprietorship*: assimilabile ad una ditta individuale

Gli investitori esteri possono altresì operare nel paese attraverso una *branch*, una filiale o un ufficio di rappresentanza.

1.1 Public Limited Company

In questo tipo di società la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto.

Una company dovrebbe avere un minimo di 2 azionisti (persone fisiche o giuridiche) anche se per essere PLC è richiesta generalmente la presenza di 50 azionisti o di più. La società deve presentare un prospectus al *Monetary Authority of Singapore ("MAS")* per qualsiasi *public share offer* e il *public listing* verrà regolamentato da MAS.

L'atto costitutivo deve contenere l'indicazione:

- della denominazione sociale;
- dell'oggetto sociale;
- della sede legale e di eventuali altri sedi;

-
- dell'importo del capitale sociale autorizzato;
 - del numero e del valore delle azioni;
 - il grado di responsabilità dei soci;
 - delle norme attinenti l'amministrazione e la responsabilità della società.

L'indicazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo è una facoltà e la società non è vincolata allo svolgimento delle sole attività ivi indicate.

Lo statuto (*Articles of Association*) è l'atto obbligatorio che regola le attività interne, gli obblighi degli amministratori, il diritto di voto ed altri aspetti. Nel caso in cui non sia stato redatto, si applica un modello standard denominato "*Table A*".

La registrazione della società deve avvenire presso il Accounting and Corporate Regulatory Authority al quale deve essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto.

Gli amministratori della società debbono essere almeno 1 (persona fisica), di cui almeno uno ordinariamente residente nel paese. Gli amministratori non residenti debbono possedere il permesso di lavoro.

Ogni società deve nominare un revisore e deve mantenere i registri contabili certificati.

La società può emettere azioni ordinarie con diritto di voto o privilegiate; non è ammessa l'emissione di azioni senza diritto di voto.

In questo tipo di società è possibile la sottoscrizione del capitale da parte del pubblico attraverso l'acquisto di azioni anche senza il preventivo consenso di altri azionisti.

Una *public company* che ne possiede i requisiti può essere quotata in borsa; in tal caso, trova altresì applicazione la specifica regolamentazione del *Listing Manual of Singapore Exchange Securities Trading Limited*. Qualsiasi offerta od invito al pubblico a sottoscrivere quote di società dovrà conformarsi al cosiddetto *Prospectus* previsto dal *Securities and*

Futures Act (Cap 289) 2006 Edition. Il Prospectus potrà essere emesso solo a seguito di previa registrazione con la Monetary Authority of Singapore.

1.2 Private Limited Company

Una società a responsabilità limitata può essere costituita da due o più soci (persone fisiche o giuridiche), i quali sono responsabili nei limiti del capitale conferito. I soci non possono essere più di 50 e vige il divieto di effettuare aumenti di capitale sociale facendo ricorso a sottoscrizioni pubbliche di azioni e obbligazioni.

La società deve dotarsi di almeno 1 amministratore, il quale deve avere almeno 18 anni e risiedere ordinariamente nel paese. La carica di amministratore può essere ricoperta anche da un socio.

1.3 Partnership

Il *Partnership Act* disciplina la natura, le relazioni dei soggetti che hanno rapporti con la *partnership*, le relazioni fra i soggetti, lo scioglimento e le conseguenze che ne derivano.

La *partnership* è una forma societaria assimilabile ad una società di persone, in cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Per la sua costituzione è necessario un numero minimo di 2 soci, i quali, tuttavia, non possono essere più di 20. Superato detto limite, la società deve essere registrata come una *company*.

I soci possono essere persone fisiche o giuridiche, hanno il potere di rappresentanza e possono vincolare la società per gli atti posti in essere, salvo diverso accordo fra i *partners*.

Ogni *partner* è solidalmente responsabile per i debiti e le obbligazioni della società.

La registrazione della società è obbligatoria; a tal fine, è necessario presentare all'*Accounting and Corporate Regulatory Authority* la relativa documentazione ed effettuare il pagamento della tassa di iscrizione. La registrazione diventa effettiva in un giorno.

Per le ipotesi che non sono in contrasto con le previsioni di legge, continuano a trovare applicazione le regole della *common law*.

1.4 Limited Liability Partnership

La *Limited Liability Partnership* (LLP) è stata introdotta con l'Act n. 5 del 25 gennaio 2005. È una forma imprenditoriale che si costituisce per mezzo di registrazione ed è dotata di una personalità giuridica propria, tale per cui qualsiasi cambiamento nei *partner* non ne determina l'estinzione.

La costituzione richiede un numero minimo di due *partner*.

Ogni *partner* è responsabile personalmente per gli atti commessi, ma non risponde degli atti errati o per omissioni commesse dagli altri *partner* o per le obbligazioni della società.

La LLP, inoltre, deve tenere una contabilità adeguata ma non è necessario che i registri siano archiviati o certificati.

Le regole di *common law* relative alla *partnership* non si applicano alla LLP, tranne che nei casi in cui le norme non dispongano diversamente.

1.5 Limited Partnership

La *Limited Partnership* (LP) è una forma societaria molto simile alla *Limited Liability Partnership* (Llp), con tuttavia le seguenti differenze:

- non tutti i soci sono limitatamente responsabili delle obbligazioni sociali;

-
- i *partners* non possono essere più di 20.

La costituzione richiede la presenza di almeno un socio con responsabilità limitata ed un socio con personalità illimitata. Il socio a responsabilità illimitata risponde dei debiti societari con il patrimonio personale e può partecipare all'amministrazione della società. I soci a responsabilità limitata, invece, non possono vincolare la società. Un socio a responsabilità limitata che assume la direzione della Lp sarà considerato come un socio a responsabilità illimitata.

2. Diritto del lavoro

A Singapore il diritto del lavoro è disciplinato dall'*Employment Act (Cap 91) 1996 Edition* e dall'*Industrial Relations Act (Cap 136) 2004 Edition*, come successivamente emendati.

La disciplina di dettaglio, invece, è contenuta negli accordi negoziati dai sindacati ed associazioni industriali riversati nella forma di contratti collettivi sottoposti a certificazione dall'*Industrial Arbitration Court*.

2.1 Il contratto di lavoro

Come precedentemente chiarito, i tratti essenziali della normativa contrattuale sono definiti in larga parte dalla contrattazione collettiva e dagli accordi fra le parti, pur sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali in merito.

La disciplina nazionale non prevede un minimo salariale, ma il *National Wage Council* (NWC) pubblica delle linee guida contenenti gli aggiustamenti salariali annuali raccomandati dallo Stato. Tali dati sono rivisti e aggiornati ogni 2/3 anni.

L'*Employment Act* disciplina i *fringe benefits* obbligatori per legge (applicabili a tutti gli operai che guadagnano meno di 4.500 SGD al mese e ai dipendenti con un salario mensile inferiore a 2.000 SGD¹), fra i quali:

- un dipendente può usufruire di 7 giorni di ferie per il primo anno di impiego e di un giorno in più di ferie (fino a 14 giorni) per ogni anno di servizio reso;
- sono previsti 11 giorni di festività all'anno;
- i dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità possono usufruire di almeno 14 giorni di malattia l'anno (fino a 60 giorni se ricoverati in una struttura ospedaliera);

¹ 1 SGD = 0.49 € circa

-
- il *Work Injury Compensation Act (Cap 354) 1998 Edition* stabilisce la misura delle indennità da corrispondere ai lavoratori in caso di:
 - incidente fatale sul posto di lavoro: da un minimo di 47.000 SGD ad un massimo di 140.000 SGD;
 - totale invalidità permanente: da un minimo di 60.000 SGD ad un massimo di 180.000 SGD;
 - il congedo per maternità è stato fissato in 16 settimane. Il costo delle ultime 8 settimane di maternità per lavoratrici che abbiano maturato almeno 90 giorni di anzianità, con figlio/a/i cittadini di Singapore è sostenuto da un fondo governativo, soggetto ad un tetto di 20.000 SGD (per il primo e secondo figlio) e il costo di tutte le 16 settimane di maternità è sostenuto da un fondo governativo, soggetto ad un tetto di 40.000 SGD (per il terzo e quarto figlio).

Le società possono liberamente stabilire di concedere ulteriori benefici ai propri dipendenti.

2.2 La risoluzione del contratto

Il contratto a tempo indeterminato può risolversi su richiesta del dipendente (dimissioni) o del datore di lavoro (licenziamento).

I termini di preavviso dipendono dalla durata e dal tipo di lavoro prestato, ovvero, da quanto accordato fra le parti nel contratto scritto.

Se nulla è stato stabilito, la legge prescrive i seguenti termini:

Durata del rapporto di lavoro	Giorni di preavviso
Meno di 26 settimane	1 giorno
Dalle 26 settimane ai 2 anni	1 settimana
Dai 2 anni ai 5 anni	2 settimane
Più di 5 anni	4 settimane

Si ritiene, inoltre, che l'impiegato abbia risolto il contratto se si assenta più di due giorni dal posto di lavoro, senza dare ragionevole giustificazione o senza tentare di informare il datore di lavoro.

Il datore di lavoro, invece, può licenziare senza preavviso per motivi di negligenza e può retrocedere/sospendere dal lavoro senza retribuzione per una settimana.

Tuttavia, in tutti i casi i cui sia necessario fornire un adeguato preavviso, la parte non adempiente deve corrispondere una indennità.

Per quanto riguarda gli Executives è necessaria per ambo le parti notifica scritta con 3 mesi di preavviso o in alternativa deve essere corrisposta una indennità.

2.3 Gli obblighi previdenziali

Qui di seguito le aliquote contributive a carico del datore di lavoro e del dipendente, nel caso in cui quest'ultimo percepisca un reddito mensile pari o superiore a 750 SGD:

Età del lavoratore	Contributi a carico del lavoratore	Contributi a carico del datore di lavoro
Fino a 50 anni	20%	17%
51 – 55 anni	19%	16%
56 – 60 anni	13%	12%
61 – 65 anni	7.5%	8.5%
Oltre 65 anni	5	7.5%

La base minima contributiva è di 50 SGD per il datore di lavoro e 500 SGD per il dipendente.

3. La tutela della proprietà intellettuale

3.1 Brevetti

La disciplina sulla tutela dei brevetti è contenuta nel *Patents Act (Cap 221) 2005 Edition* entrato in vigore il 23 febbraio 1995, come successivamente emendato. Singapore, inoltre, ha aderito a diverse Convenzioni internazionali in materia, fra le quali: il *Patent Cooperation Treaty 1970*, il Trattato di Budapest e la Convenzione di Parigi.

Il titolare del brevetto può esercitare il proprio diritto di utilizzo esclusivo in seguito alla pubblicazione dell'avvenuta registrazione da parte delle autorità competenti.

L'invenzione è passibile di tutela se consistente in un prodotto o un processo che rappresenta una soluzione innovativa a problemi riscontrabili. Può consistere in una nuova metodologia operativa, nella composizione di un nuovo prodotto, o nello sviluppo tecnologico di prodotti in uso.

La tutela viene accordata per un periodo di 20 anni, durante il quale è richiesto il pagamento di una tassa annuale.

Il titolare del brevetto può concedere in licenza a terzi il proprio diritto di utilizzo o cederlo con contratto scritto.

Ai fini della registrazione, è necessario che l'invenzione sia:

- *"nuova"*: l'invenzione deve essere diffusa al pubblico solo successivamente alla registrazione. Nel periodo di attesa della concessione di registrazione, durante il quale il brevetto viene definito *"pendente"*, il titolare può diffondere solo determinati elementi ed informazioni sulla invenzione, come stabilito dalla legge;

-
- *“innovativa”*: deve rappresentare una innovazione, non ovvia, dello stato dell’arte e della tecnica;
 - suscettibile di applicazione industriale.

Non sono brevettabili:

- le metodologie di sperimentazione umana e animale per la cura, la diagnosi e la terapia di malattie;
- tutte le invenzioni che offendono il pubblico pudore, la moralità e che incoraggiano comportamenti socialmente non condivisibili.

Per la richiesta di registrazione nazionale del brevetto segue generalmente il seguente iter:

1. presentare la domanda compilata in apposito modulo, nella quale deve essere precisato:
 - la richiesta per il rilascio del brevetto;
 - la descrizione puntuale dell’invenzione;
 - la sintesi delle informazioni tecniche riguardanti l’invenzione.
2. segue un esame delle formalità da parte dell’Ufficio Brevetti al fine di assicurare la conformità a tutti i requisiti formali specificati dalle norme in materia ed eventualmente richiedere l’esecuzione degli opportuni emendamenti;
3. il richiedente deve compilare una richiesta di ricerca delle possibili domande di brevettazione precedenti alla sua, per poterne ottenere una dichiarazione di priorità.

La pubblicazione avviene generalmente dopo 18 mesi dalla dichiarazione di priorità o, in mancanza, dalla data di compilazione della domanda.

Per le richieste di brevetto depositate dopo il 1° luglio 2004, il brevetto può essere rilasciato o entro 42 mesi dalla data di compilazione (qualora si faccia richiesta del *“fast track examination system”*), oppure, entro 60 mesi (qualora si faccia richiesta del *“slow track examination system”*).

È possibile richiedere una tutela “internazionale” del brevetto. A tal fine, è necessario ottenere un permesso dalle autorità nazionali, ovvero, la previa registrazione in ambito nazionale.

3.2 Marchi

Le fonti normative a tutela dei marchi sono: il *Trade Marks Act (Cap 332) 2005 Edition*, come successivamente emendato, le *Trade Marks Rules*, le *Trade Marks (international registration) Rules* e i Trattati internazionali in materia firmati da Singapore.

Il marchio può consistere in una parola, un nome, un suono, un profumo, una firma, un titolo, una etichetta, una forma, un colore, un biglietto, un aspetto della confezione, una loro combinazione o più in generale qualsiasi segno rappresentabile graficamente in grado di distinguere un bene o un servizio rispetto ad altri simili.

Ai fini della registrazione, è necessario che il marchio:

- non sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire nel commercio a designare il tipo, la qualità, lo scopo, il valore, l'origine geografica, il tempo di produzione del bene;
- non sia composto esclusivamente di segni di uso comune nel linguaggio corrente.

È vietata la registrazione dei marchi:

- che si limitano a descrivere un bene o un servizio (*cf supra*), ossia tutti i marchi che mancano del carattere della distintività;
- contrari all'ordine pubblico o alla moralità;
- ingannevoli rispetto alle caratteristiche del bene/servizio a cui si riferiscono;
- che possono indurre in confusione il pubblico, perché identici o simili a marchi precedenti;

-
- identici o simili ad altri marchi in uso.

La tutela del marchio registrato dura per 10 anni dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata su richiesta per ulteriori 10 anni.

Lo sfruttamento del marchio deve essere continuo ed adeguato. Se l'inutilizzo si protrae per più di 5 anni, il titolare decade dal diritto di proporre ingiunzione, oltre che dal potere di richiedere il risarcimento danni in caso di violazione del marchio da parte di terzi.

Singapore ha aderito al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio, per cui, un richiedente estero può designare Singapore come paese in cui eseguire la registrazione del proprio marchio e, viceversa, un soggetto con stabile organizzazione o domicilio o cittadinanza di Singapore potrà richiedere la registrazione di un proprio marchio in uno dei paesi aderenti all'accordo.

3.3 Copyright

La normativa vigente in Singapore in materia di diritti d'autore sono il *Copyright Act (Cap 63) 2006 Edition*, come successivamente emendato, le *Copyright Regulations* e i Trattati internazionali a cui Singapore ha aderito (Convenzione di Berna del 1998, gli accordi *Trips*, WTO, WIPO e altri Accordi bilaterali).

Le opere tutelate comprendono quelle letterarie, drammatiche, musicali, registrazioni sonore, cinematografiche, trasmissioni, programmi via cavo, tipografiche e i programmi di *computer*.

I diritti d'autore insorgono automaticamente e non è necessario, quindi, procedere alla registrazione dell'opera affinché sia riconosciuta la tutela del diritto d'autore.

Il diritto viene riconosciuto per tutta la durata della vita dell'autore e per i 70 anni successivi al suo decesso. Se l'opera è pubblicata dopo la sua morte, la durata del diritto è di 70 anni dall'anno della prima pubblicazione.

Fanno eccezione:

- le trasmissioni televisive e via cavo: per cui la durata è di 50 anni dalla prima esecuzione;
- le pubblicazioni editoriali: per cui la durata è di 25 anni dalla prima pubblicazione.
- le registrazioni sonore e cinematografiche: per cui la durata di 70 anni inizia con la pubblicazione dell'opera.

I diritti d'autore proteggono solo le forme di espressione e non le idee. È necessario, pertanto, che l'opera sia trascritta o comunque documentata. Diversamente, non è richiesta la sua pubblicazione.

Il diritto d'autore riferito alle opere letterarie, drammatiche e musicali comprende il diritto:

- di fare riproduzioni in forma materiale;
- di pubblicare opere inedite in Singapore e negli altri paesi convenzionati;
- di esibizione in pubblico;
- di farne pubblicità;
- di eseguire modifiche e adattamenti alle stesse.

L'autore di registrazioni sonore ha il diritto di eseguirne delle copie, pubblicarle, noleggiarle, di renderle accessibili al pubblico in forma di trasmissione audio digitale.

In caso di trasmissione televisive è concessa anche la possibilità di farne copia per la diffusione pubblica.

Il diritto d'autore può essere ceduto tramite contratto scritto o dato in licenza (esclusiva o non esclusiva).

Ogni violazione può essere punita civilmente ed, in determinate circostanze, anche penalmente.

3.4 Design

La tutela del *design* è prevista dal *Registered Design Act (Cap 266) 2005 Edition*, dalle *Registered Design Rules* e dal *Registered Design (International Registration)*.

Il *design* tutelabile può essere di tipo ornamentale o industriale e deve possedere i seguenti requisiti:

- il carattere della novità: a tal fine, è necessario che non sia già stato registrato o pubblicato a Singapore o in qualsiasi altro paese, prima che la domanda sia stata depositata;
- deve possedere caratteristiche di forma.

La tutela viene riconosciuta per un periodo di 5 anni rinnovabile per 2 volte.

Singapore ha sottoscritto gli Accordi di Ginevra e dell'Aja, per cui, anche un soggetto all'estero può richiedere di designare Singapore come paese di registrazione del *design* e parimenti un soggetto residente a Singapore può effettuare una registrazione all'estero in un paese aderente all'accordo.

È possibile cedere o dare in licenza un *design* registrato.

4. Sistema fiscale

4.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

I soggetti residenti e non residenti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito maturato o derivato da Singapore. Nessuna imposta è dovuta sui redditi di provenienza estera ricevuti a Singapore.

Un individuo è considerato "*residente*" qualora:

- sia fisicamente presente a Singapore per almeno 183 giorni l'anno;
- eserciti un impiego (diverso da quello di amministratore di una società) a Singapore per almeno 183 giorni; o
- risieda a Singapore, fatto salvo per sporadiche assenze compatibili con la dichiarazione di residenza.

Una persona assunta a Singapore per più di 3 periodi d'imposta consecutivi è considerata residente per tutti i 3 anni anche se è fisicamente presente a Singapore per meno di 183 giorni nel corso del primo e del terzo anno.

4.1.1 Determinazione della base imponibile

Il reddito imponibile include guadagni o profitti derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale o da una professione e guadagni da lavoro dipendente.

⇒ Reddito da lavoro dipendente

Tale categoria reddituale si compone di tutti i compensi, in denaro e in natura, percepiti dal lavoratore quale remunerazione dell'attività lavorativa prestata.

I *benefits* concessi al dipendente sono generalmente imponibili. L'abitazione fornita dal datore di lavoro, viene tassata in capo al dipendente al minore fra il 10% del reddito di lavoro dipendente complessivo e il valore dell'immobile al netto dell'affitto pagato.

Le *stock options* sono imponibili e i redditi conseguiti sono tassati nell'anno di esercizio dell'opzione.

I redditi conseguiti dagli amministratori di una società sono assimilati a questa categoria reddituale.

⇒ Reddito d'impresa e di lavoro autonomo

I redditi conseguiti da un professionista o a seguito dell'esercizio di una attività d'impresa, sono tassati secondo le norme applicabili alle società (cfr 4.2).

⇒ Dividendi

I dividendi pagati dalle società che adottano il "one-tier system" sono esenti da imposta (cfr 4.2).

⇒ Interessi

Gli interessi sono imponibili, tranne che gli interessi su depositi in banche o società finanziarie autorizzate i quali sono esenti da imposta.

⇒ Royalties

Le *royalties* sono generalmente soggette ad imposta. Tuttavia, le *royalties* relative ad opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, sono tassate ad una aliquota ridotta del 10%.

⇒ Capital gains

Le plusvalenze prodotte in Singapore sono generalmente esenti da imposta.

Per evitare abusi speculativi, detti proventi sono ritratti a tassazione se il periodo di detenzione della partecipazione è particolarmente breve, ovvero, se la cessione fa parte di una serie concatenata di operazioni.

⇒ Deduzioni

Dalla base imponibile sono deducibili tutte le spese inerenti alla produzione di reddito imponibile.

⇒ Detrazioni

Le principali detrazioni concesse sono:

- contribuenti con meno di 55 anni: 1000 SGD²;
- contribuenti fra i 55 e i 59 anni: 6000 SGD;
- contribuenti con più di 60 anni: 8000 SGD;
- addizionale per la moglie disabile: 5500 SGD;
- coniuge del contribuente con un reddito annuo inferiore a 4000 SGD: 2000 SGD;
- spese di mantenimento dei figli: 2000 SGD;
- spese per educazione: 5500 SGD;
- primo figlio: 5000 SGD;
- secondo figlio: 10000 SGD;
- per ognuno dei successivi al secondo: 20000 SGD.

⇒ Perdite

² 1 SGD = 0.64 € circa

Solo le perdite rientranti all'interno di determinate categorie reddituali possono essere riportate in avanti in modo indefinito (d'impresa, di lavoro autonomo, ecc.), nel rispetto di determinate condizioni di legge.

Le perdite inferiori a 100.000 SGD possono essere compensate con i redditi prodotti nell'esercizio precedente, l'eccedenza può essere riportata in avanti.

4.1.2 Aliquote d'imposta

L'imposta sul reddito è applicata con aliquote progressive per scaglione di reddito, come di seguito riportato:

Scaglioni di reddito (SGD)	Aliquota d'imposta
Fino a 20.000	0%
20.000 – 30.000	2%
30.000 – 40.000	3.5%
40.000 – 80.000	7%
80.000 – 120.000	11.5%
120.000 – 160.000	15%
160.000 – 200.000	17%
200.000 – 320.000	18%
Superiore a 320.000	20%

4.1.3 Obblighi dichiarativi

Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Generalmente la dichiarazione dei redditi deve essere presentata alle Autorità entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo proroghe.

Il pagamento delle imposte deve avvenire entro il mese successivo alla presentazione della dichiarazione e non è richiesto il pagamento di acconti.

4.1.4 Gli espatriati all'interno

Allo scopo di attrarre talenti globali e di spingere le imprese a usare Singapore come base per le loro attività regionali, il paese ha introdotto uno "schema fiscale per il contribuente residente non ordinario" (NOR, "*not ordinary resident taxpayer scheme*").

Gli incentivi fiscali previsti dal NOR includono i seguenti:

- un soggetto NOR che è dipendente a Singapore, è soggetto ad imposta solo relativamente alla porzione di reddito di lavoro dipendente relativa ai giorni passati a Singapore, posto che:
 - a) abbia passato almeno 90 giorni fuori Singapore per ragioni d'affari attinenti la sua occupazione; e
 - b) con effetto dall'esercizio 2008, la soglia di occupazione del dipendente a Singapore sia di almeno 160.000 SGD.
- l'esenzione fiscale dei contributi a un fondo pensione estero non obbligatorio o ad un sistema di previdenza sociale, soggetto alle leggi CPF (*Central Provident Fund*) sul massimale. Nessun massimale si applica se il dipendente versa contributi solo ad un riconosciuto e obbligatorio sistema contributivo estero.

A partire dal 2008, il dipendente deve produrre un reddito minimo a Singapore di 160.000 SGD e il datore di lavoro non deve richiedere una deduzione fiscale per i contributi fino al massimale NOR per usufruire dell'esenzione.

Le concessioni fiscali sono fruibili solo da un non-cittadino di Singapore e da un non-residente permanente a Singapore, che sia:

- residente a Singapore per il relativo periodo d'imposta; e
- non-residente a Singapore per 3 periodi d'imposta consecutivi immediatamente precedenti a quello di riferimento.

Lo status di NOR è concesso per 5 anni fiscali consecutivi, a decorrere dall'anno in cui il soggetto possiede per la prima volta i requisiti richiesti.

Durante il quinquennio non vige alcun obbligo di residenza per il soggetto NOR, se non per il primo periodo d'imposta.

4.2 Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Le società residenti sono soggette a tassazione su qualsiasi reddito maturato o derivato da Singapore oppure ricevuto a Singapore dall'estero.

Una società è residente a Singapore se la gestione e il controllo dei suoi affari sono ivi esercitati. In pratica, è considerato luogo di residenza il luogo in cui gli amministratori di una società si ritrovano ad esercitare di fatto il comando, che non coincide necessariamente con la sede di costituzione.

4.2.1 Determinazione della base imponibile

Il reddito imponibile include guadagni o profitti da qualsiasi commercio o affare, reddito da investimenti, premi ed altri profitti da proprietà e guadagni di qualsiasi natura.

La base imponibile viene determinata sulla base delle risultanze contabili, apportando le necessarie rettifiche previste dalla normativa fiscale.

Di seguito le regole “fiscali” di valutazione utilizzate nella determinazione di alcune voci patrimoniali.

- Deduzioni

In generale, sono concesse deduzioni per uscite e spese occorse completamente ed esclusivamente nella produzione del reddito. Le voci deducibili includono spese d'affari, pagamento di interessi, affitti, riparazioni e rinnovi, contributi ai fondi pensione e spese di ricerca & sviluppo, anche se potrebbero sussistere dei limiti.

I dividendi non sono deducibili, mentre lo sono interessi e *royalties*.

- Valutazione del magazzino

L'amministrazione fiscale non ha indicato quali metodologie di valutazione adottare, tranne che per il metodo LIFO (*last in, first out*) che è stato esplicitamente proibito.

- Ammortamento

I fabbricati industriali erano in precedenza ammortizzabili al 25% nell'anno di acquisto e al 3% nei successivi anni, dal 23 febbraio 2010 i costi connessi a fabbricati industriali non sono più ammortizzabili. I macchinari e gli impianti possono avere una vita utile che va dai 5 ai 16 anni e nell'esercizio di acquisto sono ammortizzabili al 20%.

Le spese in conto capitale riguardanti computer, componenti automazione, robot, generatori, attrezzatura per il controllo emissioni ambientali ed efficienza energetica, riduzione rumorosità ed emissioni chimiche e rimpiazzo di alcune tipologie di mezzi e bus con motori diesel sono ammortizzabili al 100%.

- Capital gains

I *capital gains* generalmente non sono tassabili. Nel caso in cui, tuttavia, la cessione che ha generato il reddito, faccia parte di una serie di operazioni concatenate, ovvero, il periodo di detenzione della partecipazione sia particolarmente breve, la plusvalenza viene tassata quale misura anti-abuso.

- Dividendi

I dividendi ricevuti da società residenti sono esenti.

- Perdite

Le *perdite fiscali* possono essere riportate avanti indefinitamente e usate per compensare futuri profitti imponibili qualora non vi sia un sostanziale cambiamento di proprietà all'attinente data di confronto (ovverosia, la compagine sociale non abbia subito variazioni oltre il 50% fra l'anno in cui è occorsa la perdita e l'anno in cui la perdita viene iscritta in bilancio).

Le perdite fino a 100.000 SGD possono essere riportate indietro per un anno. Ogni importo inutilizzato eccedente 100.000 SGD può essere portato avanti a compensazione del reddito degli esercizi fiscali successivi.

Le perdite di capitale non sono deducibili.

- Ritenute fiscali

In generale, i pagamenti verso altre società residenti non generano ritenute fiscali.

4.2.2 Aliquote d'imposta

Con l'annualità 2010 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è pari al 17%, con esenzione parziale del 75% sui primi 10.000 SGD e del 50% sui successivi 290.000 SGD relativi al reddito imponibile della società.

Le imprese che presentano determinati requisiti sono completamente esenti da imposta per i primi 100.000 SGD relativi ad un normale reddito imponibile (esclusi i dividendi di Singapore) per ciascuno dei primi 3 anni di accertamento consecutivi aventi inizio da o dopo l'anno di accertamento 2008. Un 50% di esenzione si applica sui successivi 200.000 SGD di reddito imponibile.

4.2.3 Incentivi

Il principale incentivo agli *Inward foreign direct investment* è lo status di *Pioneer*, il quale garantisce un'esenzione dalla tassazione dai cinque ai quindici anni, da considerare anche lo sviluppo avuto dello status di *Post-pioneer companies* nel quale i profitti sono tassati dal 5% fino a vent'anni.

4.2.4 Obblighi dichiarativi

L'esercizio fiscale generalmente coincide con l'anno solare.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 Novembre dell'esercizio successivo a quello di competenza. Il pagamento delle imposte deve avvenire entro i 30 giorni successivi dalla ricezione dell'avviso di liquidazione inviato dalle Autorità fiscali.

4.3 Ulteriori imposte

4.3.1 Imposta sulle donazioni e successioni

Non ci sono tasse sulle successioni e donazioni.

4.3.2 Tasse sul capitale

Non esiste una tassa sul capitale, cosiddetta patrimoniale.

4.3.3 Tasse sugli immobili

La tassa sulle proprietà immobiliari site a Singapore, incluse abitazioni, fabbricati, hotel, terreni e case è dotata di un'aliquota la 10%. Dal 1 gennaio 2011 per i proprietari occupanti di proprietà residenziali (progressive property tax regime – PPTR) con le seguenti aliquote:

Aliquota % per i proprietari occupanti	
Valore annuale (SGD)	Dal 1/1/2015
Primi 8.000	0
Successivi 47.000	4
Successivi 5.000	6
Successivi 10.000	6
Successivi 15.000	8
Successivi 15.000	10
Successivi 15.000	12
Successivi 15.000	14
Ammontare in eccesso di 130.000	16

Dal 1/1/2014 la PPTR si applica anche ai non proprietari occupanti di proprietà residenziali (in precedenza soggetti ad una tassa sulla proprietà al 10%), con le seguenti aliquote:

Aliquote "Residential tax" %	
Valore annuale (SGD)	Dal 1/1/2015
Primi 30.000	10
Successivi 15.000	12
Successivi 15.000	14
Successivi 15.000	16
Successivi 15.000	18
Ammontare in eccesso di 90.000	20

4.4 Disposizioni antielusive

4.4.1 Transfer pricing

Sebbene non esista una legislazione specifica sul *transfer pricing*, tutte le transazioni fra soggetti "correlati" debbono di norma essere condotte in conformità con il principio del valore normale (*arm's length principle*). Quando questo principio non viene rispettato, l'IRAS (*Inland Revenue Authority* di Singapore) ha il potere di sostituire il prezzo praticato con quello stimato in applicazione del principio del valore normale.

Le linee guida del 6 gennaio 2015 sul *transfer pricing*, che vanno ad integrare linee guida precedenti, sono conformi ai Principi Guida del 2010 in materia dell'OECD, definiscono le parti interessate come soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'altra parte o da un soggetto comune.

È possibile stringere dei preventivi sui prezzi di trasferimento (APAs, *Advance pricing agreements*).

4.4.2 Thin capitalization

Non esistono leggi sulla *thin capitalization*.

4.4.3 Controlled foreign company (CFC)

Non esistono norme anti-elusive sulle società straniere controllate (CFC, *Controlled Foreign Companies*).

4.5 Fiscalità internazionale

4.5.1 Il reddito di fonte estera dei soggetti residenti

Le società sono soggette ad imposte su ogni reddito estero rimesso/considerato come rimesso all'interno di Singapore. In quanto tale, il reddito estero è tassato solo se ricevuto a Singapore.

Il trattamento fiscale per i redditi esteri è solitamente identico a quello previsto per i redditi prodotti a Singapore.

Per quanto riguarda le persone fisiche, gli individui residenti sono esenti da tassazione sui redditi esteri ricevuti a Singapore, ammesso che del reddito beneficino i soggetti e non vengano ricevuti per mezzo di una partnership.

Sebbene rimessi all'interno di Singapore, i dividendi esteri e i redditi di provenienza estera da servizi professionali, tecnici, di consulenza e di altra tipologia forniti nel corso di uno scambio, professione o affare, attraverso un luogo operativo fisso al di fuori di Singapore, sono esenti da imposta sul reddito delle persone giuridiche qualora quest'ultima sia stata pagata nella giurisdizione estera laddove l'imposta societaria più alta sia almeno del 15%.

Le società, inoltre, possono richiedere il riconoscimento dell'esenzione fiscale per i redditi prodotti all'estero e rimessi entro il territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni di legge previste della normativa fiscale.

I *capital gains* esteri sono esenti da imposta sul reddito d'impresa.

4.5.2 Misure unilaterali contro la doppia imposizione

L'ordinamento fiscale singaporesse prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti da soggetti residenti.

Essendo esigui i casi di doppia imposizione per le persone fisiche, data la quasi completa esenzione, beneficiano di credito d'imposta principalmente nel caso di redditi ricevuti per mezzo di partnership.

4.5.3 I soggetti non residenti

In linea generale, le persone fisiche e le società non residenti (senza stabile organizzazione nel paese) sono soggette ad imposta nei limiti del reddito maturato o derivato da Singapore.

Il reddito prodotto da un non residente è solitamente soggetto ad imposta secondo le norme vigenti per i residenti (aliquote incluse).

In particolare:

- Reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Singapore da un soggetto non residente viene tassato al 15%. È prevista l'esenzione da imposta nel caso in cui la prestazione non si protragga per più di 60 giorni.

- Reddito d'impresa e di lavoro autonomo

I professionisti che prestano la loro consulenza nel paese per meno di 183 giorni l'anno in forza di un contratto di servizio, possono optare per l'applicazione di una ritenuta a titolo definitivo del 15% sul reddito lordo, ovvero, per la tassazione al 20% sul reddito al netto delle deduzioni/detractions concesse.

Gli emolumenti degli amministratori di società sono tassati al 20%.

- Dividendi

Non esiste una ritenuta fiscale finale sui dividendi pagati a società straniere.

- Interessi

Interessi, commissioni, parcelle o altri pagamenti in relazione a qualsiasi prestito o debito sono soggetti ad una ritenuta fiscale finale del 15% sul totale lordo.

- Royalties

Le *royalties* pagate ad una società non residente sono soggette a ritenuta d'imposta del 10% sul totale lordo, laddove non sia applicabile un'aliquota inferiore secondo un accordo fiscale in vigore. La Convenzioni contro le doppie imposizioni con l'Italia limita la misura dell'aliquota d'imposta al 15%-20%³. Come in questo caso, quando un'aliquota convenzionale è maggiore di quella nazionale, si applica quest'ultima.

- Capital gains

Una società non residente non è soggetta a imposta sui *capital gains* prodotti a Singapore.

- Altri

I compensi per assistenza tecnica, onorari di servizi resi e onorari di amministrazione erogati a società/persone fisiche non residenti sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 17%.

³ L'aliquota più alta si applica ai diritti d'autore su lavori letterari e artistici.

4.5.4 I Trattati contro le doppie imposizioni

L'attuale rete di Trattati internazionali in vigore vede l'applicazione delle seguenti aliquote:

Paese convenzionato	Dividendi		Interessi (%)	Royalties
	PF, Società	Società qualificate		
	(%)	(%)	(%)	(%)
Aliquote locali				
Società	0	0	15	10
PF	0	n/a	15	10
Aliquote Trattati				
Trattati con				
Albania	0/5	0/5	5	5
Arabia Saudita	5	5	5	8
Australia	15	15	10	10
Austria	10	10	5	5
Bahrain	0	0	5	5
Bangladesh	15	15	10	10
Barbados	0	0	12	8
Bielorussia	5	5	0/5	5
Belgio	15	0/5	0/5	5
Brunei	10	10	5/10	10
Bulgaria	5	5	5	5

Canada	15	15	15	15
Cina	10	5	7/10	10
Cipro	0	0	7/10	10
Corea (Rep.)	15	10	10	15
Danimarca	5/10	0	10	10
Egitto	15	15	15	15
Emirati Arabi Uniti	5	5	7	5
Estonia	10	5	10	7.5
Fiji	15	5	10	10
Filippine	25	15	15	0/25
Finlandia	10	5	5	5
Francia	15	10	10	0
Georgia	0	0	0	0
Germania	15	5	8	8
Giappone	15	5	10	10
Guernsey	0	0	12	8
India	15	10	10/15	10
Indonesia	15	10	10	15
Irlanda	0	0	5	5
Isola di Man	0	0	12	8
Israele	10	5	7	5

Italia	10	10	12.5	15/20
Jersey	0	0	12	8
Kazakhstan	10	5	10	10
Kuwait	0	0	7	10
Lettonia	10	5	10	7.5
Libia	10	0/5	5	5
Liechtenstein	0	0	12	8
Lituania	10	5	10	7.5
Lussemburgo	10	5	10	10
Malesia	10	5	10	8
Malta	0	0	7/10	10
Marocco	0	0	10	10
Mauritius	0	0	0	0
Messico	0	0	5/15	10
Mongolia	10	5	5/10	5
Myanmar	10	5	8/10	10/15
Norvegia	15	5	7	7
Nuova Zelanda	15	5	10	5
Oman	5	5	7	8
Paesi Bassi	15	0	10	0
Pakistan	10/12.5/15	10/12.5/15	12.5	10
Panama	5	4	0/5	5

Papua nuova Guinea	15	15	10	10
Polonia	10	5	5	2/5
Portogallo	10	10	10	10
Qatar	0	0	5	10
Regno Unito	0/15	0/15	0/5	8
Repubblica Ceca	5	5	0	10
Repubblica Slovacca	10	5	0	10
Romania	5	5	5	5
Russia	10	5	7.5	7.5
Slovenia	5	5	5	5
Spagna	5	0/5	0/5	5
Sri Lanka	15	15	10	15
Sud Africa	15	5	0	5
Svezia	15	10	10/15	0
Svizzera	15	5	5	5
Taiwan	-	-	-	15
Tailandia	-	20	10/25	15
Turchia	15	10	7.5/10	10
Ucraina	15	5	10	7.5
Ungheria	10	5	5	5
Uzbekistan	5	5	5	8

Vietnam	0/12.5	0/5/7	10	5/10
---------	--------	-------	----	------

4.6 Altre imposte

4.6.1 L'imposta sul valore aggiunto

La “*good and services tax*” si applica a tutte le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni. L’obbligo di registrazione è subordinato al superamento della soglia di fatturato annuo imponibile (passato o previsto) di 1 milione di SGD.

L’imposta non viene applicata:

- alle esportazioni;
- ai servizi internazionali;
- i servizi resi dal *trustee* nel rispetto di determinate condizioni;
- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni da parte di soggetti privi di partita Iva;
- determinati servizi finanziari;
- la cessione o l’affitto di proprietà residenziali.

L’aliquota d’imposta è del 7%.

4.6.2 Capital Duty

All’atto di costituzione di una società è richiesto il pagamento dei seguenti importi:

- 300 SGD per una società a responsabilità limitata;
- 150 SGD per una società in accomandita semplice;
- 50 SGD per una ditta individuale;
- 15 SGD per la registrazione di una denominazione sociale per un *business* non condotto in forma societaria.



CONTACTS



MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDRA

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



FORWARD THINKING
SINCE 1982